



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile: IZZI LUIGI

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 4748 - Data adozione: 29/10/2013

Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Oggetto: Concessione per l'anno 2013 dei contributi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011.

Data certificazione: 13/11/2013

Numero interno di proposta: 2013AD006134

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Positivo

.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Positivo

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e, in particolare, dall’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 6 febbraio 2012, concernente la modifica delle competenze della Direzione generale della Presidenza;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza del 14 febbraio 2012, n. 457, con il quale è stato disposto l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto in particolare l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell'articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 12/02/2013 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni a norma dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, e in particolare l'allegato A, nel quale, tra l’altro, sono individuati gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Considerato che, secondo quanto disposto dal paragrafo 2.3 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 89/2013 possono essere concessi i contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011 alle sole unioni di comuni che hanno già beneficiato nello stesso anno dei contributi di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 90;

Considerato che con decreto n. 1766 del 29/04/2013 sono stati concessi i contributi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 alle seguenti unioni di comuni:

1. Unione dei Comuni montani del Casentino
2. Unione dei Comuni del Pratomagno
3. Unione dei Comuni dei Tre Colli
4. Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
5. Unione comunale del Chianti Fiorentino
6. Circondario dell'Empolese Valdelsa
7. Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
8. Unione montana dei Comuni del Mugello
9. Unione comunale Fiesole-Vaglia
10. Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana
11. Unione dei Comuni montani Colline del Fiora
12. Unione di Comuni montana Colline Metallifere
13. Unione di Comuni della Versilia
14. Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
15. Unione Comuni Garfagnana
16. Unione di Comuni montana Lunigiana
17. Unione Montana Alta Val di Cecina
18. Unione Colli Marittimi Pisani

19. Unione Valdera
20. Unione dei comuni di Figline ed Incisa in Valdarno
21. Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
22. Unione di comuni montani Appennino Pistoiese
23. Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia
24. Unione dei Comuni Valdichiana Senese
25. Unione dei Comuni della Val di Merse;

Considerato che, secondo quanto disposto dai paragrafi 2.2 e 11.2 dell'allegato A alla DGR 89/2013, non possono essere concessi contributi all'unione di comuni che non ha provveduto a trasmettere gli atti di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. 68/2011 nei termini previsti, e che per l'anno 2013 occorre tener conto solo degli adempimenti dell'anno 2013 per i quali il termine di scadenza sia antecedente al 15 settembre;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 577 del 02/07/2012, attuativa dell'articolo 9 della l.r. 68/2011;

Considerato che, alla luce dei termini di scadenza fissati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 577/2012, risulta antecedente alla data del 15 settembre soltanto il termine per la trasmissione da parte delle unioni di comuni delle informazioni finanziarie di monitoraggio per la verifica del livello di indebitamento, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della l.r. 68/2011, fissato alla data del 30 luglio;

Considerato che il Settore politiche fiscali e finanza locale, con nota n. 227678/B120.010 del 10 settembre 2013, ha comunicato l'elenco delle unioni che hanno adempiuto all'invio della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della l.r. 68/2011, dal quale risulta che hanno adempiuto tutte le unioni sopra indicate;

Considerato che, secondo quanto disposto dai paragrafi 2.2 e 11.3 dell'allegato A alla DGR 89/2013, costituisce condizione di inammissibilità ai contributi la mancata approvazione da parte dell'unione di comuni nei termini di legge del bilancio di previsione per l'anno in corso;

Considerato che l'articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Considerato che nessuna unione di comuni risulta strutturalmente deficitaria ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011, per cui, in caso di ammissibilità al contributo, non si deve applicare la riduzione ivi prevista;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 90, comma 4, della l.r. 68/2011, il contributo non può essere concesso se l'unione è in fase di scioglimento, e che non risultano unioni in detta situazione, salvo il caso, previsto dalla legge, di estinzione dell'Unione dei comuni di Figline ed Incisa in Valdarno a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che, secondo quanto disposto dal paragrafo 1.5 dell'allegato A alla DGR 89/2013, ai fini della concessione alle unioni di comuni del contributo di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, connesso agli indicatori di efficienza delle unioni, le unioni di comuni sono tenute a trasmettere, altresì, entro il 15 settembre di ogni anno la seguente documentazione:

- a) comunicazione della spesa per il personale, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, secondo il modello di cui all'allegato B alla deliberazione 89/2013;

- b) tabella, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione, contenente gli estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto al bilancio e l'estratto dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato, relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, secondo il modello di cui all'allegato C alla deliberazione 89/2013;
- c) certificazioni, sottoscritte dai responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione nell'anno precedente a quello di concessione del contributo, riportanti i dati del rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario del medesimo anno, secondo il modello allegato D alla deliberazione 89/2013;

Considerato che, secondo quanto disposto dal paragrafo 11.6 dell'allegato A, cadendo nell'anno 2013 in un giorno festivo il termine del 15 settembre fissato dal paragrafo 1.5 dell'allegato A medesimo, il termine ultimo per la trasmissione della documentazione per la concessione dei contributi relativi agli indicatori di efficienza delle unioni di comuni è da considerarsi posticipato al 16 settembre 2013, primo giorno lavorativo successivo;

Considerato che tutte le unioni potenzialmente beneficiarie dei contributi dell'articolo 90, comma 9, hanno provveduto a trasmettere entro il termine del 16 settembre la documentazione sopraindicata, ad eccezione dell'Unione di comuni montani Appennino Pistoiese, in quanto unione costituita solo nell'anno 2013;

Considerato che, secondo quanto disposto dal paragrafo 2.5 dell'allegato A alla deliberazione 89/2013, nel caso in cui la documentazione trasmessa per la concessione del contributo relativo agli indicatori di efficienza è incompleta, non sono presi in considerazione gli indicatori per i quali i dati mancanti risultano necessari ai fini del calcolo;

Considerato, altresì, che l'incompletezza deve ravvisarsi sia quando il dato manca del tutto, e cioè quando è stato soppresso o non compilato il campo corrispondente, sia quando il dato è manifestamente incongruo o erroneo o contraddittorio e detta incompletezza possa essere rilevata in fase istruttoria in modo immediato, cosicché si rende necessario, anche al fine di evitare effetti distorsivi sul calcolo complessivo, escludere dal calcolo il dato incompleto e l'indicatore al quale il dato è correlato;

Considerato che i dati disponibili e completi devono, ai sensi del paragrafo 7.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 89/2013, comunque essere considerati nel calcolo, ancorché all'unione che li ha trasmessi non è attribuito il contributo, perché non raggiunge il punteggio minimo o perché non rispetta tutte le condizioni di legge;

Visti gli indicatori di efficienza individuati dal paragrafo 7 dell'allegato A alla deliberazione n. 89/2013;

Considerato che per l'indicatore b) "Spesa di personale rispetto alle spese correnti dell'ambito territoriale dell'unione di comuni" possono essere considerate solo le seguenti unioni di comuni che hanno approvato il rendiconto di bilancio per almeno due anni consecutivi: Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Unione Comunale Fiesole-Vaglia, Unione dei Comuni del Pratomagno, Unione dei Comuni della Val di Merse, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione Valdera, Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Unione di Comuni della Versilia;

Considerato che risultano i seguenti casi che non consentono di prendere in considerazione singoli indicatori per unione:

1. Unione Comunale del Chianti Fiorentino: l'unione non può essere considerata per gli indicatori i), j), k), l), o) in quanto non sono stati forniti i dati relativi a:
 - totale accertamenti titolo I – entrate tributarie;
 - totale riscossioni in conto competenza titolo I – entrate tributarie;
 - totale riscossioni in conto residui titolo I – entrate tributarie;
 - totale accertamenti contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate;
 - totale impegni titolo III – spese per rimborso prestiti;
 - totale impegni titolo III – spese per rimborso prestiti al netto della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente e del rimborso di anticipazioni di cassa;
 - totale impegni per intervento i – personale delle spese correnti;
 - totale impegni per intervento 6 – interessi passivi delle spese correnti;
 - consistenza finale debiti di finanziamento non assistiti da contributi statali, regionali o altri enti delle amministrazioni pubbliche;
 - totale residui attivi riaccertati titolo I – tributarie;
2. Unione comunale Fiesole-Vaglia: l'unione non può essere considerata per gli indicatori b) ed e), in quanto risulta manifestamente incongruo il dato sulla spesa di personale dei comuni, pressoché identico a quello del 2011 a fronte di unione con personale comandato dai comuni e avente corrispondente spesa per rimborsi; in sostanza, sussiste una evidente duplicazione di dati della spesa, chiaramente contenuti sia nel dato dei comuni sia nel dato dell'unione;
3. Unione dei Comuni del Pratomagno: l'unione di comuni non può essere considerata per l'indicatore o), in quanto non è stato fornito il dato relativo agli accertamenti per contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate;
4. Unione dei Comuni Valdichiana Senese: l'unione non può essere considerata per gli indicatori b) e o), in quanto non sono stati forniti i dati relativi a:
 - totale accertamenti contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate;
 - totale accertamenti contributi e trasferimenti correnti da comuni associati in unione di comuni;
 - totale accertamenti proventi dei servizi pubblici;
5. Unione di Comuni della Versilia: l'unione non può essere considerata per gli indicatori b) e o), in quanto non sono stati forniti i dati relativi a:
 - totale accertamenti contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate;
 - totale accertamenti contributi e trasferimenti correnti da comuni associati in unione di comuni;
 - totale accertamenti proventi dei servizi pubblici;
6. Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana: l'unione non può essere considerata per l'indicatore e), in quanto, dopo la scadenza del 16 settembre, ha comunicato che il dato relativo alla spesa di personale di uno dei comuni associati era errato;
7. Unione di comuni Appennino Pistoiese: l'unione può essere considerata solo per l'indicatore m), in quanto istituita nel 2013;
8. Unione Colli Marittimi Pisani: l'unione non può essere considerata per l'indicatore o), in quanto ha fornito un dato manifestamente errato relativo al totale degli accertamenti per contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate, non avendo la Regione delegato alcuna funzione all'unione medesima;
9. Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno: l'unione non può essere considerata per gli indicatori a), c), d), e) in quanto presenta una spesa di personale pari a zero;
10. Unione Comuni Garfagnana: l'unione non può essere considerata per gli indicatori e) e j), in

quanto è stato fornito il dato errato della popolazione residente al 31 dicembre 2011 anziché 2012;

11. Unione di Comuni Montana Lunigiana: l'unione non può essere considerata per l'indicatore e) in quanto il dato relativo alla spesa di personale al netto delle entrate per personale comandato del comune di Zeri è manifestamente incongruo poiché identico al dato relativo agli impegni per spese correnti; non può essere considerata per gli indicatori h) e i), in quanto sono stati forniti dati sui residui attivi riaccertati del titolo III e sui residui passivi riaccertati del titolo I e del titolo II che sono manifestamente contraddittori con quanto comunicato dalla medesima unione contestualmente alla trasmissione della documentazione per la concessione del contributo circa la gestione di competenza 2012 di tutti i residui attivi e passivi provenienti dal rendiconto 2011 dell'estinta comunità montana cui l'unione è subentrata;

Considerato che per l'indicatore n) "Numero di segnalazioni qualificate pro-capite" l'Unione Valdera risulta essere l'unica che esercita la funzione di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali fin dal 10 settembre 2012 per cinque comuni associati, ma non può essere presa in considerazione in quanto non risultano effettuate per i comuni associati segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nel 2012;

Visti i risultati istruttori e il calcolo dei singoli indicatori di efficienza, riportati nell'allegato 1, nonché il quadro riepilogativo dei punteggi conseguiti dalle singole unioni di comuni, riportato nell'allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente decreto;

Considerato che, secondo quanto disposto dal paragrafo 8 dell'allegato A alla DGR 89/2013, per l'ammissibilità al contributo dell'articolo 90, comma 9, è necessario che l'unione di comuni consegua un punteggio minimo di tre punti, determinato dalla somma dei punteggi conseguiti sui singoli indicatori;

Considerato che l'Unione di comuni montani Appennino Pistoiese non consegue il punteggio minimo di tre punti e, conseguentemente, non è ammessa a beneficiare dei contributi dell'articolo 90, comma 9;

Considerato che l'Unione dei comuni di Figline ed Incisa in Valdarno, che non ha raggiunto il punteggio minimo per accedere al contributo, non può comunque accedervi poiché, a seguito dell'approvazione della legge regionale 18 giugno 2013, n. 31 (Istituzione del comune di Figline e Incisa Valdarno, per fusione dei comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno), deve essere considerata in fase di scioglimento, quantunque per effetto di legge e non di autonomo procedimento di scioglimento, a norma dell'articolo 10 della legge medesima che ne prevede l'estinzione a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 78, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ed il bilancio pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 28 dicembre 2012 con la quale sono stati

approvati il bilancio gestionale per l'esercizio 2013 e bilancio gestionale pluriennale 2013 –2015

Preso atto che le risorse disponibili per la concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 9, ammontano a complessivi euro 1.798.425,00;

Visto l'allegato 2, nel quale è effettuato il riparto delle risorse tra le unioni di comuni ammesse a contributo, secondo quanto disposto dal paragrafo 9 dell'allegato A alla DGR 89/2013;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs33/2013;

DECRETA

1. E' concesso, per le motivazioni indicate in premessa, alle unioni di comuni di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 90, comma 9 della legge regionale 68/2011, per gli importi ivi indicati.
2. Il contributo di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011 non è concesso all'unione di comuni denominata Unione di comuni montani Appennino Pistoiese, per le motivazioni indicate in premessa.
3. Il contributo di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011 non è concesso all'unione di comuni denominata Unione dei comuni di Figline ed Incisa in Valdarno, per le motivazioni indicate in premessa.
4. E' impegnata, per la concessione dei contributi di cui al punto 1, la somma di euro 1.798.425,00 sul capitolo 11033 del bilancio gestionale 2013 che presenta la necessaria disponibilità.
5. E' liquidata, a valere sull'impegno assunto al punto 4, la somma complessiva di euro 1.798.425,00 alle unioni di comuni di cui all'allegato 2 per l'importo del contributo concesso ivi indicato.
6. L'erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
7. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Il dirigente
Luigi Izzi



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Allegati n°: 2

ALLEGATI:

<i>Den.</i>	<i>Checksum</i>
2	508c665fe084dc2d7de5481e20cee784ea9ca00f3249a3e4623ba99e5a76083b
1	4d8c6de42c517f0587b3b829531fa1ea4f39c21f6e250d59bdec3cc87b7d960c

